

ORDINANZA


Il Municipio di Ascona, in conformità dell'art. 32 NAPR, ordina:

1. Senza l'autorizzazione municipale sono vietati il taglio e la potatura degli alberi indicati nell'inventario degli alberi meritevoli di protezione.
2. Le nuove costruzioni devono rispettare gli alberi indicati nell'inventario di cui alla cifra 1), compatibilmente con una ragionevole edificabilità del fondo ed una sua razionale utilizzazione.
3. Il taglio degli alberi protetti è soggetto al rilascio di un'autorizzazione municipale nell'ambito della procedura relativa all'ottenimento della licenza edilizia comunale.
La domanda motivata, da inoltrarsi contestualmente alla domanda di costruzione, deve indicare l'esatta ubicazione della o delle piante per le quali è richiesta l'autorizzazione di taglio.
L'autorizzazione di taglio è, di regola, condizionata all'obbligo di piantagione sostitutiva, con facoltà del Municipio di fissare il numero, la grandezza e il tipo dei nuovi alberi.
4. Il Municipio ha la facoltà di esigere che la piantagione sostitutiva avvenga su altro fondo pubblico o privato, ad indicazione del Municipio.
5. Il Municipio può, in casi particolari di interesse pubblico e conformemente agli obiettivi contenuti nel Piano Regolatore e nel Piano Particolareggiato del Nucleo Tradizionale, negare l'autorizzazione di taglio anche quando il mantenimento di alberi protetti comporti l'inedificabilità totale o parziale del fondo.
In tal caso resta riservato il diritto di espropriazione materiale.
6. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro i termini di pubblicazione.
7. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Il Sindaco:

(Avv. E. Bergonzoli)

Per il Municipio:



Il Segretario:

(Avv. R. Steiger)

Pubblicata all'albo comunale dal 27.02. al 28.03.1991 compresi